



**FONDAZIONE TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE**  
**VIA TRENTO 4 33100 UDINE**  
**CF/P.Iva 02162990309**

**ALLEGATO N. 9 al P.A.C. GdU**

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO  
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E  
FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI**



## INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 Principi applicabili

Art. 3 Limiti di importo, modalità di affidamento e divieto di frazionamento

Art. 4 Responsabile del procedimento

Art. 5 Avvio della procedura

Art. 6 Qualificazione degli operatori economici

Art. 7 Affidamento diretto per appalto inferiore a euro 40.000,00

Art. 8 Affidamento per appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00 e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 9 Indagini di mercato

Art. 10 Costituzione di elenchi di fornitori

Art. 11 Confronto competitivo e lettera d'invito

Art. 12 Affidamento mediante procedura negoziata dei lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00.

Art. 13 Sedute di gara

Art. 14 La stipula del contratto

Articolo 15 Pubblicità e comunicazioni

Art. 16 Esclusioni

Art. 17 Criteri di scelta del contraente

Art. 18 Verifiche e aggiudicazione

Art. 19 garanzie

Art. 20 Verifica della prestazione

Art. 21 Termini di pagamento

Art. 22 Mezzi di tutela

Art. 23 lavori di somma urgenza

Art. 24 Spese economali

Art. 25 Rinvio alle leggi e ai regolamenti

Art. 26 Entrata in vigore e abrogazioni



## **Articolo 1**

### **Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, emanato in riferimento all'articolo 36 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., disciplina l'acquisizione di lavori, forniture e servizi della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine - in prosieguo denominata semplicemente Fondazione - di importo inferiore a quelle indicate nell'art. 35 del medesimo d.lgs. 50 citato.
2. Le norme qui contenute si armonizzano alle disposizioni delle Linee Guida approvate da ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e del d.p.r. 207/2010 e s.m.i. nei limiti della sua applicabilità ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. 50 citato.
3. Il presente Regolamento si ispira ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50 citato, nonché a quelli di economicità, efficacia e trasparenza nei procedimenti, in conformità con le norme della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l. 192/2012 e s.m.i..

## **Articolo 2**

### **Principi applicabili**

1. L'affidamento degli appalti sotto soglia deve avvenire osservando i seguenti principi:
  - a) di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
  - b) di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
  - c) di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - d) di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - e) di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - f) di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - g) di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
  - h) di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
  - i) di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
2. L'affidamento deve tener conto delle dimensioni degli operatori economici, per cui i criteri di partecipazione, gli oneri e gli adempimenti di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
3. Nell'esecuzione di appalti pubblici vanno rispettati gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. 50 citato.

## **Articolo 3**



### **Limiti di importo, modalità di affidamento e divieto di frazionamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento, unitamente alla normativa alla quale esso fa rinvio, si applicano agli appalti rientranti nelle seguenti soglie al netto dell'IIVA:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50 citato per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del d.lgs. 50 citato con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

2. Le soglie di cui al presente articolo devono considerarsi periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Non va limitato in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

### **Articolo 4**

#### **Responsabile del Procedimento**

1. L'affidamento di lavori, forniture e servizi viene effettuata nell'ambito degli importi indicati nel Bilancio preventivo.

2. Il Responsabile del procedimento per l'attuazione degli interventi di cui al 1° comma del presente articolo è il Direttore Amministrativo.

3. Il Responsabile del procedimento attiva ed espleta la procedura finalizzata all'affidamento della fornitura/servizio/lavoro, autonomamente per importi inferiori ad euro 40.000,00, oppure, dietro autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione mediante delibera a contrattare per importi superiori ad euro 40.000,00.

4. Per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato ai fini della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

5. Il Consiglio d'Amministrazione e il Presidente nell'ambito dei poteri previsti dallo Statuto possono in ogni caso avocare a sé e procedere autonomamente alla scelta del contraente e all'affidamento diretto del contratto anche per gli interventi di competenza del Responsabile del procedimento, il



quale in tal caso sarà responsabile solo degli adempimenti formali e meramente esecutivi della procedura.

6. Nelle procedure di cui al 3° comma di importo superiore a euro 40.000,00 attivate su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e nelle procedure di cui al 5° comma l'approvazione degli atti relativi e l'aggiudicazione dell'affidamento viene assunta con Decreto del Presidente.

## **Articolo 5**

### **Avvio della procedura**

1. L'affidamento sotto soglia prende l'avvio con la determina a contrarre del Responsabile del procedimento, del Presidente o con delibera del Consiglio di Amministrazione a seconda delle competenze di cui all'articolo precedente.

2. La determina o la delibera a contrarre in applicazione dei principi espressi nell'art. 2 del presente Regolamento contengono l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico (procedura non obbligatoria per la Fondazione, ma meramente facoltativa) o di acquisti di modico valore (fino a € 5.000,00 Iva esclusa) per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere con un atto equivalente a una determina a contrarre che viene individuato in una richiesta di proposta d'ordine da parte degli uffici/servizi interessati alla fornitura/servizio con allegato eventuale/i preventivo/i di spesa che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta.

## **Articolo 6**

### **Qualificazione degli operatori economici**

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lg.50 citato, nonché dei requisiti minimi tecnico organizzativi ed economico finanziari di cui all'art. 83 del d.lgs. medesimo.

2. I requisiti minimi sono i seguenti:

a) idoneità professionale quale ad esempio l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria quale ad esempio il possesso da dimostrare di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie, oppure, in alternativa il possesso di altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali ad esempio l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.



3. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è condizione sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

#### **Articolo 7**

##### **Affidamento diretto per appalto inferiore a euro 40.000,00**

1. Una volta assunto il provvedimento di cui all'art. 5 del presente Regolamento anche in forma semplificata per gli importi minimali, il Responsabile del Procedimento, procede nel seguente modo alternativo:

a) all'affidamento diretto ad operatore economico adeguatamente qualificato al quale rivolgere la richiesta di preventivo di spesa ed eventuale affidamento qualora l'offerta sia economica e conveniente;

b) previa indagine di mercato meramente esplorativa, effettuata mediante richiesta di preventivi a diversi operatori economici del settore, al fine di individuare quello che sarà l'affidatario diretto qualora l'offerta presentata sia economica e conveniente rispetto alle altre;

c) previa indagine di mercato meramente esplorativa, effettuata mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse per gli operatori economici del settore, al fine di individuare quello che sarà l'affidatario diretto qualora l'offerta presentata sia economica e conveniente rispetto alle altre;

2. Una volta individuato l'operatore economico adeguatamente qualificato il Responsabile del Procedimento procederà con la formalizzazione dell'affidamento a mezzo dell'approvazione dell'ordine per importi inferiori ad euro 5.000,00 ovvero con determina per importi superiori ad euro 5.000,00 e fino ad euro 40.000,00.

#### **Articolo 8**

##### **Affidamento per appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00 e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del d.lgs.**

##### **50/2016 e s.m.i.**

1. Una volta assunto il provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente di cui all'art. 4 del presente Regolamento l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00, ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore alle soglie europee avviene tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

2. La procedura si articola in tre fasi:

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;

c) stipulazione del contratto.

3. In ogni caso si possono indire delle procedure ordinarie diverse da quella negoziata (procedura aperta o ristretta).

#### **Articolo 9**



### **Indagini di mercato**

1. L'indagine di mercato sia essa facoltativa (art. 7) sia essa obbligatoria (art. 8) è preordinata alla conoscenza dell'assetto del mercato, dei potenziali concorrenti, degli operatori interessati, delle relative caratteristiche soggettive, delle soluzioni tecniche disponibili, delle condizioni economiche praticate, delle clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Fondazione senza che ciò ingeneri negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Il Responsabile del procedimento durante lo svolgimento delle indagini di mercato deve osservare i principi di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati, nel rispetto dell'art. 53 del d.lgs. 50 citato.
3. Nelle more della istituzione di un elenco dei fornitori in cui vengano disciplinate:
  - a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;
  - b) le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;
  - c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento la Fondazione svolge l'indagine di mercato secondo le modalità di cui al comma seguente.
4. Il Responsabile del Procedimento svolge le indagini di mercato secondo le modalità ritenute più convenienti per la Fondazione, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e tenendo conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
5. L'indagine di mercato dev'essere preceduta da pubblicità sull'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.
6. In ogni caso il Responsabile del Procedimento pubblica l'avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", ricorrendo, se del caso, ad altre forme di pubblicità.
7. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni adeguatamente esplicitate nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente.
8. Nell'avviso il Responsabile del Procedimento indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura anche



mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Fondazione.

9. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

10. La Fondazione assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.

## **Articolo 10**

### **Costituzione di elenchi di fornitori**

1. La costituzione degli elenchi di fornitori dev'essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o anche attraverso altre forme di pubblicità.

2. L'avviso deve contenere la volontà della Fondazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

3. L'avviso può essere attuato per singoli o più ambiti merceologici in ragione delle esigenze che dovessero venire individuate dalla Fondazione.

4. L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del d.lgs. 50 citato che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui la Fondazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

5. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte della Fondazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.

6. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è condizione sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

7. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..

8. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

9. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la Fondazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

10. La Fondazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

11. La Fondazione prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza annuale o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (ad esempio: cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco).

12. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.





13. La Fondazione esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo sua motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, o che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

14. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul profilo del committente della Fondazione.

## **Articolo 11**

### **Confronto competitivo e lettera d'invito**

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, il Responsabile del Procedimento seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina o delibera a contrarre ovvero nell'atto equivalente.

2. Il Responsabile del Procedimento è tenuto al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori economici.

3. L'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori economici presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

4. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile del Procedimento può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco, rendendo tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5. Il Responsabile del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle esigenze della Fondazione indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente, purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del d.lgs. 50 citato.

6. Il Responsabile del Procedimento invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente, a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del d.lgs. 50 citato, oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

7. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e affidabile, tra cui almeno:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;



- b) i requisiti generali, quelli di idoneità professionale ed economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del d.lgs. 50 citato.
  - f) la misura delle penali;
  - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
  - i) il nominativo del Responsabile del procedimento;
  - j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, d.lgs. 50 citato, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la Fondazione valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
  - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
  - l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del 50 citato.
8. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, l'invito deve contenere gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

## **Articolo 12**

### **Affidamento mediante procedura negoziata dei lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00.**

1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati secondo le regole procedurali di cui all'art. 63, comma 6, del d.lgs. 50 citato, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2. La procedura delineata ricalca quella dettata all'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50 citato e all'art. 8 del presente Regolamento, con l'estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo.
3. Si rinvia alle osservazioni e alle indicazioni fornite negli articoli precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale.
4. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.
5. In considerazione della soglia di 1.000.000,00 di euro e dell'affidabilità dei lavori di tale importo mediante procedura negoziata il Responsabile del Procedimento deve adottare dei meccanismi atti a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici.
6. Il Responsabile del Procedimento è tenuto a motivare adeguatamente la scelta della procedura negoziata per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000,00 euro e il mancato ricorso alle procedure ordinarie.



### **Articolo 13**

#### **Sedute di gara**

1. Le sedute di gara, siano esse svolte dal Responsabile del Procedimento che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
2. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla Fondazione secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016.
3. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la Fondazione di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445 citato.

### **Articolo 14**

#### **La stipula del contratto**

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante scrittura privata per gli appalti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 comma 2 del d.lgs. 50 citato.
2. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri per gli appalti di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. Per gli affidamenti di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. 50 citato.
4. Per gli affidamenti di cui all'articolo 12 del presente Regolamento si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, del d.lgs. 50 citato.

### **Articolo 15**

#### **Pubblicità e comunicazioni**

1. La Fondazione al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato in esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

### **Articolo 16**

#### **Esclusioni**

1. Le prestazioni di natura prettamente artistica sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento ai sensi dell'Allegato IX D.Lgs. 50 citato, in quanto tali servizi sono non economici e di interesse generale.
2. Sono altresì escluse dalle procedure qui previste anche i casi e le situazioni previste dall'art. 63 del d.lgs. 50 citato.

### **Articolo 17**

#### **Criteri di scelta del contraente**



1. Gli acquisti di beni, servizi e lavori previsti dal presente Regolamento sono affidati in base ad uno dei criteri di cui all'articolo 95 del d.lgs. 50 citato.

2. Vanno aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50 del d.lgs. 50 citato;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro;

3. Possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo:

a) i lavori di importo pari o inferiore a euro 1.000.000, 00 tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b) i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50 citato, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

3. La valutazione delle offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dal Presidente e costituita ed opera secondo i principi e le disposizioni di cui all'articolo 77 del d.lgs. 50 citato.

## **Articolo 18**

### **Verifiche e aggiudicazione**

1. Concluse le operazioni di gara l'organo che ha individuato la migliore offerta dichiara l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.

2. Il Responsabile del Procedimento o suo incaricato procede con la verifica attingendo ai dati dalle banche dati di ANAC, oppure, per i dati non presenti direttamente presso gli enti competenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara.

3. Il provvedimento di aggiudicazione diviene efficace dopo che le verifiche siano concluse con esito positivo.

4. Per le prestazioni fino a euro 5.000,00 le verifiche verranno effettuate prima dell'ordinativo, salvo che le stesse siano già state effettuate con esito positivo in sede di qualificazione successiva all'indagine di mercato o all'iscrizione all'albo.

5. Al fine della comprova sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito delle procedure negoziali si considerano vevoli le verifiche effettuate per le medesime finalità dalle altre amministrazioni dai cui albi si attingono gli operatori economici, purché risultino temporalmente valide.

## **Articolo 19**

### **Garanzie**

1. Il Responsabile del procedimento è autorizzato, salvo eventuali valutazioni d'opportunità, a non richiedere la cauzione provvisoria in relazione a procedure di importo inferiore ai 40.000,00.

2. In ogni caso viene richiesta una cauzione definitiva secondo gli importi di cui all'art. 103 del d.lgs. 50 citato e con modalità semplificate soltanto per le procedure di importo minimale.



## **Articolo 20**

### **Verifica della prestazione**

1. Il lavoro, la fornitura, il servizio sono soggetti, secondo i casi, rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione, o comunque ad una verifica della regolarità della prestazione resa da parte del Direttore dei Lavori o Direttore dell'Esecuzione che può coincidere con il Responsabile del procedimento.

## **Articolo 21**

### **Termini di pagamento**

1. I pagamenti sono effettuati, salvo diverso termine inserito nella lettera di invito od altro accordo tra le parti, entro 30 giorni decorrenti, a seconda dei casi, mediante liquidazione entro i termini di cui al d.lgs. 192/2012 che opereranno *ex lege* a prescindere dalla mancata previsione nel contratto, salvo diversa previsione ai sensi del 2 comma che segue.

2. Può essere stabilito un termine maggiore per effettuare il pagamento soltanto se ciò sia giustificato e provato per iscritto dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

3. i termini di cui al 2° comma che precede non possono essere superiori ai 60 giorni.

4. Il pagamento avrà luogo con le modalità e le procedure della Fondazione nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa per la tracciabilità dei pagamenti.

## **Articolo 22**

### **Mezzi di tutela**

1. Qualora l'operatore economico affidatario della prestazione non adempia gli obblighi conformemente a quanto previsto nel relativo contratto la Fondazione potrà azionare ogni strumento previsto dalla vigente normativa per la tutela delle proprie ragioni.

## **Articolo 23**

### **Lavori di somma urgenza**

1. In caso di interventi di somma urgenza si applicherà l'art. 163 del d.lgs. 50 citato.

## **Articolo 24**

### **Spese economali**

1. Sono spese economali gli acquisiti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità (fino ad un massimo di € 1.500,00) necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente, quali spese minute d'ufficio, spese urgenti, spese imprevedibili e non programmabili, spese indifferibili a pena danni, spese necessarie per il funzionamento degli uffici e per l'attività delle strutture organizzative, spese per forniture non continuative, con esclusione di beni durevoli:

2. In via meramente esemplificativa e non esaustiva sono da considerare economali le seguenti spese:

- a) valori bollati, iscrizioni obbligatorie, spese contrattuali, ecc.;
- b) buoni carburante per autotrazione;
- c) spedizioni postali, telegrafiche, ecc.;
- d) spese per imposte e tasse;
- e) biglietti di mezzi di trasporto e altre spese di trasferta del personale;



- f) acquisto libri, giornali, abbonamenti a periodici anche su supporto digitale ecc.;
- g) noleggio automezzi;
- h) servizio taxi;
- i) spese di rappresentanza e promozione;

3. Le spese economali vengono assunte dalla Responsabile della Contabilità che provvederà anche al loro pagamento. La Responsabile Contabile opera sotto il controllo e la supervisione del Responsabile del Procedimento.

4. Alle spese economali non si applica la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Articolo 25**

##### **Rinvio alle leggi e ai regolamenti**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.

#### **Articolo 26**

##### **Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'adozione della delibera di approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione.

2. Dall'entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari già adottate dalla Fondazione che risultano in contrasto con il presente Regolamento.